



ASIMAR
Associazione Siciliana
Malati Reumatici



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ASIMAR

L'anno 2020, il giorno 15, del mese di Ottobre, alle ore 17.00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione ASIMAR in videoconferenza e non in presenza, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Sono presenti: Teresa Perinetti, Anita Bucolo, Liliana Colli, Giovanni Di Girolamo, Giuseppa Maria Concetta Drago, Letizia Grifò, Randisi Rita, Maria Lucia Volante e Vinceza Zanti, Vita Maria Gucciardo, Francesca Moglie, Anna Incandela, Angela Poma, Guglielma Fidone, Di Masi Cristina, Lucia Sittineri, Carmelo Caramazza, Biagio Meli, Erminia Zuccarello, Enrico Militello.

I Soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Signora Teresa Perinetti, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e la Signorina Liliana Colli Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza del numero dei Soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa debba ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (D.Lgs. 03 Luglio 2017 n.117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, la Signora Teresa Perinetti, la quale illustra ai Soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore D.Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117).

Il Presidente dà lettura del nuovo Statuto, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati, fornendo tutte le informazioni in merito alle variazioni.

La modifica apportata, ovvero la denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale APS", che acquisterà efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel medesimo termine di cui all'art. 104 c.2 del Codice del Terzo Settore cesseranno di aver efficacia le vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo Settore.

Data lettura del documento, segue ampia ed esauriente discussione e, all'unanimità, i Soci presenti approvano le modifiche apportate allo Statuto, che si allega al presente verbale.

Avendo apportato delle modifiche resesi necessarie per l'adeguamento al D.Lgs. N.117/2017, si dovrà procedere alla registrazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere a tutti quegli atti necessari affinché le modifiche apportate allo Statuto siano rese efficaci.

Alle ore 20:00 non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Liliana Colli



Il Presidente

Teresa Perinetti

Sede Legale: Via Cap. Fontana, 25 - 91100 Trapani

mail: asimar.sic@gmail.com

Numero Verde 800 609 143 - Codice Fiscale 93062010819



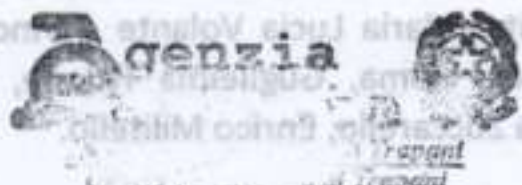
ASIMAR
Associazione Siciliana
Mutui Romanici



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ASIMAR

L'anno 2020, il giorno 12, del mese di Ottobre, alle ore 17.00, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione ASIMAR in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Sono presenti: Teresa Perinotto, Anita Bucolo, Liliana Colli, Giovanni Di Girolamo, Diego, Letizia Gatto, Randisi Rita, Volante Lucia, Volante Francesca, Viti Maria, Guadagno, Francesco, Moglie, Anna Incandela, Angi, Gagliardi, Di Masi Cristina, Lucia Stinetti, Carmelo Caramazza, Biagio Meli, Emina, Enrico Minerva.



Il Presidente ha presieduto la riunione e ha presenziato Teresa Perinotto, Presidente del Consiglio dell'Associazione.

REGISTRATO IL 12/10/2020 AL N. 1287 VOLUME 83

PAGATO E

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza del numero dei soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa debba ritenersi pienamente regolare e valida.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Filippo Togni

Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (D.Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, la Signora Teresa Perinotto, la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore D.Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117).

Il Presidente dà lettura del nuovo Statuto, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati, fornendo tutte le informazioni in merito alle variazioni.

La modifica apportata, ovvero la denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale APS", che acquisterà efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel medesimo termine di cui all'art. 104 c.2 del Codice del Terzo Settore cesseranno di aver efficacia le vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo Settore.

Data lettura del documento, segue ampia ed esauriente discussione e, all'unanimità, i soci presenti approvano le modifiche apportate allo Statuto, che si allega al presente verbale.

Avendo apportato delle modifiche rese necessarie per l'adeguamento al D.Lgs. N.117/2017, si dovrà procedere alla registrazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere a tutti quegli atti necessari affinché le modifiche apportate allo Statuto siano rese efficaci.

Alle ore 20:00 non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Il Segretario





STATUTO ASIMAR

ASSOCIAZIONE SICILIANA MALATI REUMATICI

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione "ASIMAR – Associazione Siciliana Malati reumatici", denominata "ASIMAR" si è costituita in data 30 Novembre 2010 e l'atto costitutivo è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Trapani, in data 09 Dicembre 2010 al numero 3291 Volume S3.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE SICILIANA MALATI REUMATICI - Associazione di Promozione Sociale" di seguito indicata "ASIMAR APS".

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Via Cap. Fontana, 25 – 91100 Trapani ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - FINALITA'

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di :

- a) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di attività di interesse generale rivolta in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolgendo attività aventi ad oggetto interventi sociali e informazione socio sanitaria.
 - b) ricoprire un ruolo centrale nel dibattito socio-politico-assistenziale della propria regione e per questo motivo si pone come interlocutore naturale in rappresentanza dei pazienti affetti da malattie reumatiche.
 - c) si impegna a diffondere una più ampia e approfondita conoscenza delle malattie reumatiche.
 - d) si impegna a tutelare gli interessi dei malati reumatici con ogni opportuna azione e in ogni sede.
- Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le attività dirette ad arrecare, in generale, benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, quali:

- a) promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
- b) informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
- c) promuovere ogni azione presso i responsabili della Sanità regionale e dei vari livelli amministrativi, per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati reumatici condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;
- d) collaborare con le Università, con le strutture ospedaliere/territoriali, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze, in particolare dell'handicap, la cura e lo studio delle malattie reumatiche;
- e) collaborare con le autorità politico-amministrative alla esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche, sia per la loro elevata frequenza che per i costi che tali patologie croniche comportano;
- f) sollecitare le forze politiche in merito all'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati reumatici e per favorire l'inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socio-economica del paese;

- g) promuovere ogni iniziativa atta a potenziare l'attività dell'Associazione;
- h) svolgere i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari;
- i) istituire gruppi di studio per la promozione della lotta alle diverse patologie reumatiche e supportare le attività delle Associazioni associate laddove si dovesse rendere necessario;
- j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione esercita le attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del D.Lgs n. 117/2017.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al paragrafo precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - SOCI VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall'associazione, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei Soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17 comma 5 del D.Lgs. 117

del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017.

ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni di volontariato partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'Art. 11 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che abbiano versato la quota associativa, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'Art.27 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

ART. 9 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEL SOCIO

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di Socio per morosità perdendo il diritto di voto.

La adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di Socio si perde per recesso ed esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il Socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo, composto dai consiglieri eletti democraticamente dall'Assemblea dei Soci.
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile ovvero:

- a) le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;
 - b) in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto;
 - c) per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.

ART. 15 bis - ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 16 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri eletti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso, è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei Soci, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei Soci;
- g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21 – IL PRESIDENTE

Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) presiedere e convocare l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- b) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- c) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- d) riferire circa l'attività compiuta ovvero l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- e) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- f) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 22 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita dello status di Socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art.11 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati alle lettere a),b) c) del presente articolo, il Vice Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 25 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
 - c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
 - f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
 - g) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 26 - INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 27 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati.
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al Socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni e la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

ART. 28 - IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio

Sede Legale: Via Cap. Fontana, 25 - 91100 Trapani

mail: asimar.sic@gmail.com

Numero Verde 800 609 143 - Codice Fiscale 93062010819

Relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione nelle modalità previste dall'Art.27 del presente Statuto.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa di bilancio.

ART. 29 - IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART.30 – INFORMATIVA SOCIALE E BILANCIO SOCIALE

Solo nel caso in cui l'Associazione percepisca ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, essa dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Solo nel caso in cui l'Associazione percepisca ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, l'Associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul suo sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

ART. 31 - LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salvo

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, o alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

La disposizione di cui al paragrafo precedente si applica anche in caso di estinzione dell'Associazione.

ART.32 – SEZIONI

L'Associazione può istituire sezioni sul territorio della Regione SICILIA su base provinciale come previsto dall'Art. 2 del presente Statuto. Ogni sezione avrà al suo interno i suoi organismi sociali.

Il Presidente di ogni Sezione provinciale, eletto democraticamente nell'ambito della medesima Sezione, sarà il rappresentante della stessa e parteciperà di diritto al Consiglio Direttivo Regionale.

Le Sezioni provinciali, pur mantenendo autonomia organizzativa a livello locale, dovranno attenersi alle linee guida regionali decise dall'Associazione e presentare al Direttivo Regionale, entro il mese di Giugno di ogni anno, la relazione dell'attività svolta.

ART.33 – EFFICACIA DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche apportate al presente Statuto dell'Associazione, acquisteranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e cioè dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel medesimo termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, cesseranno di aver efficacia le vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

ART. 34 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

PRESIDENTE:

SEGRETARIO:

Teresa Pennino



Libano Colli